

# Memento Pratico

GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

## PROCEDURA PENALE

Aggiornato al 12 gennaio 2020

## Presentazione

Questa nuova edizione del *Memento Procedura Penale* esamina tutto il processo penale con precisione e chiarezza espositiva, grazie a una struttura agile e organizzata, caratteristica tipica della collana *Memento*.

Il volume, che si **suddivide** in tredici parti, è aperto dall'esame delle **regole generali** del processo (giurisdizione, competenza, soggetti, atti e notificazioni), per poi approfondire le prove e le misure cautelari.

Successivamente si affronta l'**intero** procedimento penale: dalle indagini all'udienza preliminare fino al dibattimento di primo grado, con le regole del processo avanti al giudice di pace e al tribunale monocratico.

Un'ampia analisi è riservata ai procedimenti **speciali** (patteggiamento, giudizio abbreviato, immediato e direttissimo e procedimento per decreto) alla disciplina delle **impugnazioni** (appello, ricorso per cassazione, revisione e rescissione) e, infine, alla fase di **esecuzione** della sentenza.

Questa edizione, accresciuta rispetto alla precedente, contiene anche l'esame del **processo minorile**. L'ultimo argomento trattato riguarda i rapporti con le giurisdizioni **straniere** (estradizione, mandato d'arresto europeo, ordine di indagine e rogatorie internazionali).

Il volume ha **due indici**: un indice per articolo (si elencano gli articoli del codice rinviano ai paragrafi in cui la materia è trattata) e un ampio indice analitico ragionato, con i richiami puntuali al testo.

La **normativa** di riferimento è il codice di procedura penale con tutte le sue modifiche, tra le quali la più importante è la **riforma** Orlando (L. 103/2017) e i successivi provvedimenti. Ricordiamo tra i più recenti:

- il nuovo decreto sulle intercettazioni (DL 161/2019);
- il decreto in tema di ordinamento penitenziario, spese di giustizia e casellario giudiziale (D.Lgs. 120/2018, D.Lgs. 122/2018 e D.Lgs. 123/2018);
- il c.d. codice rosso (L. 69/2019);
- le leggi che hanno introdotto misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione (L. 3/2019);
- la legge in tema di legittima difesa (L. 36/2019);
- le modifiche in tema di giudizio abbreviato (L. 33/2019);
- il decreto sicurezza-bis (DL 53/2019 conv. in L. 77/2019).

Continui sono i riferimenti alla giurisprudenza, in particolare alle sezioni unite della **cassazione** e alle decisioni della **corte costituzionale**.

# Piano dell'opera

I numeri di rinvio si riferiscono ai paragrafi

<b>Introduzione</b>		1
<b>PARTE I - REGOLE GENERALI</b>		30
CAP. 1.	Giurisdizione	31
CAP. 2.	Competenza	91
CAP. 3.	Soggetti	212
CAP. 4.	Atti	1006
CAP. 5.	Termini	1310
CAP. 6.	Notificazioni	1371
<b>PARTE II – PROVE</b>		1520
CAP. 1.	Principi generali	1524
CAP. 2.	Mezzi di prova	1600
CAP. 3.	Mezzi di ricerca della prova	2014
<b>PARTE III - MISURE CAUTELARI</b>		2400
<b>CAP. 1.</b>	<b>Misure cautelari in generale</b>	2420
CAP. 2.	Misure cautelari personali	2480
CAP. 3.	Misure cautelari reali	3295
<b>PARTE IV - INDAGINI PRELIMINARI</b>		3510
CAP. 1.	Notizia di reato	3525
CAP. 2.	Condizioni di procedibilità	3655
CAP. 3.	Segreto investigativo e divieti di pubblicazione	3770
CAP. 4.	Attività di iniziativa della polizia giudiziaria	3860
CAP. 5.	Attività di indagine del pubblico ministero	4112
CAP. 6.	Investigazioni del difensore	4413
CAP. 7.	Arresto, fermo e allontanamento dalla casa familiare	4515
CAP. 8.	Incidente probatorio	4697
CAP. 9.	Chiusura delle indagini preliminari	4896
<b>PARTE V - UDIENZA PRELIMINARE</b>		5100

<b>PARTE VI - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO</b>		5505
CAP. 1.	Regole generali	5515
CAP. 2.	Atti preliminari al dibattimento	5600
CAP. 3.	Apertura del dibattimento	5705
CAP. 4.	Istruzione dibattimentale	5770
CAP. 5.	Decisione	6100
<b>PARTE VII - PROCEDIMENTI SPECIALI</b>		6300
CAP. 1.	Giudizio abbreviato	6310
<b>CAP. 2.</b>	<b>Patteggiamento</b>	6455
CAP. 3.	Giudizio direttissimo	6630
CAP. 4.	Giudizio immediato	6720
CAP. 5.	Procedimento per decreto	6820
CAP. 6.	Sospensione del procedimento con messa alla prova	6950
<b>PARTE VIII – PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO</b>		7150
<b>PARTE IX – PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE</b>		7260
<b>PARTE X - PROCESSO MINORILE</b>		7500
<b>PARTE XI - IMPUGNAZIONI</b>		8000
CAP. 1.	Regole comuni	8015
<b>CAP. 2.</b>	<b>Appello</b>	8375
CAP. 3.	Ricorso per cassazione	8700
CAP. 4.	Revisione	9100
CAP. 5.	Rescissione del giudicato	9210
<b>PARTE XII - GIUDICATO ED ESECUZIONE PENALE</b>		9240
CAP. 1.	Giudicato penale	9243
CAP. 2.	Esecuzione penale	9340
<b>PARTE XIII - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE</b>		9850
CAP. 1.	Fonti e principi generali	9860
CAP. 2.	Estradizione	9950
CAP. 3.	Ordine di indagine europeo	10300
CAP. 4.	Rogatorie internazionali	10450
CAP. 5.	Riconoscimento delle sentenze penali straniere	10530
CAP. 6.	Esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane	10610
CAP. 7.	Trasferimento dei procedimenti penali	10635
<b>INDICI</b>		
Indice per articolo del codice di procedura penale		pag. 1061
Indice analitico		pag. 1083

## PARTE III

# MISURE CAUTELARI

I tempi del procedimento penale possono essere lunghi per cause diverse, quali ad esempio la complessità delle indagini o la necessità di accertare il fatto di reato nel rispetto del diritto di difesa.

Tale aspetto può pregiudicare l'accertamento dei fatti oppure l'esecuzione e l'efficacia della sentenza.

Per evitare questi rischi sono previste le misure cautelari, ossia dei provvedimenti **urgenti**, **provvisori** e immediatamente **esecutivi** che impediscono anche che si aggravino le conseguenze del reato o venga agevolata la commissione di ulteriori reati.

Le misure cautelari **limitano alcune libertà** fondamentali previste dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, quali la libertà personale, di circolazione e di disporre di beni mobili e immobili. Per questo è prevista un'articolata disciplina dei presupposti del procedimento di applicazione e della loro impugnazione.

**Disciplina** Le norme di riferimento sono contenute essenzialmente nel libro IV del c.p.p. (artt. 272-325 c.p.p.). Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi costituzionali:

- inviolabilità della libertà personale (art. 13 c. 1 Cost.);
- possibilità di restringere la libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di legge e riserva di giurisdizione); in casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati dalla legge, è possibile limitare la libertà personale, ma i relativi provvedimenti devono essere convalidati dall'autorità giudiziaria nel complessivo termine di 96 ore (art. 13 c. 2 e 3 Cost.);
- punibilità di ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà (art. 13 c. 4 Cost.);
- obbligo di stabilire con legge i limiti massimi della carcerazione preventiva (art. 13 c. 5 Cost.);

2400

2410

— possibilità di impugnare i provvedimenti sulla libertà personale con ricorso in cassazione per violazione di legge (art. 111 c. 7 Cost.).

**2413**

In ambito europeo rileva la **CEDU** con riferimento alle seguenti disposizioni:

- impossibilità di privare una persona della libertà, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge (nei casi e modi definiti dalla convenzione) (art. 5 par. 1 CEDU);
- diritto del soggetto privato della libertà a essere informato e portato al più presto davanti a un giudice (art. 5 par. 2 e par. 3 CEDU) e a presentare ricorso (art. 5 par. 4 CEDU);
- diritto a una riparazione in caso di violazione delle norme (art. 5 par. 5 CEDU).
- diritto di ogni persona fisica o giuridica al rispetto dei propri beni (art. 1 Prot. CEDU).

**2415**

Altre fonti di **diritto sovranazionale** rilevanti sono:

- la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dalla assemblea delle nazioni unite nel 1948, che ha valore universale ma non ha efficacia cogente per gli Stati firmatari (artt. 1, 3, 9, 11 e 17 Dich. Univ. dei diritti dell'uomo);
- il patto internazionale dei diritti civili e politici (PIDCP, firmato a New York il 16 dicembre 1966) frutto delle dichiarazioni del 1948, che ha efficacia cogente e ufficializza la riserva di legge e di giurisdizione (artt. 9 e 14 PIDCP).

## CAPITOLO 1

# Misure cautelari in generale


## SOMMARIO

I. Tipi di misure cautelari .....	2425	III. Competenza a disporre le misure cautelari .....	2465
II. Principi generali .....	2437		

Di seguito sono esaminati i tipi di misure cautelari, le loro caratteristiche generali e la competenza a disporre tali misure. 2420

## I. Tipi di misure cautelari

Il codice prevede diversi tipi di misure cautelari elencate nello schema seguente. 2425



**Misure cautelari personali** La tabella che segue elenca le misure cautelari distinguendole nelle tre principali categorie in cui sono suddivise. 2428

Precisiamo che il braccialetto elettronico (approfondito al n. 2757 e s.) non è una misura cautelare, ma una modalità di esecuzione di altra misura cautelare (ad esempio, dell'arresto domiciliare, dell'allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Misure cautelari personali	Caratteristiche	Art.
<b>I. Misure coercitive</b>		<b>280 c.p.p.</b>
divieto di espatrio	impone di non uscire dall'Italia senza autorizzazione del giudice	281 c.p.p.
obbligo di presentarsi alla PG	impone di presentarsi presso gli uffici di PG nei giorni e nelle ore indicati dal giudice	282 c.p.p.

Misure cautelari personali	Caratteristiche	Art.
<b>I. Misure coercitive</b>		<b>280 c.p.p.</b>
divieto di dimora	impone di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza autorizzazione del giudice	283 c. 1 c.p.p.
obbligo di dimora	impone di non allontanarsi dal comune o da una sua frazione senza autorizzazione del giudice (si può aggiungere un obbligo di reperibilità)	283 c.p.p.
allontanamento dalla casa familiare	impone di lasciare immediatamente la casa familiare o di non rientrarvi e di non accedervi senza autorizzazione; il giudice può prescrivere obblighi accessori <b>(1)</b>	282 bis c.p.p. (modif. dal DL 113/2018, in vigore dal 5 ottobre 2018)
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa	impone di non avvicinarsi a determinati luoghi, abitualmente frequentati dalla persona offesa, dai suoi prossimi congiunti o da persone legate da relazione affettiva o convivenza; il giudice può prescrivere obblighi accessori <b>(2)</b>	282 ter c.p.p. (modif. dall'art. 15 c. 2 L. 69/2019)
arresti domiciliari	impone di non allontanarsi dalla propria abitazione oppure da altro luogo di privata dimora o da un luogo pubblico di cura o di assistenza	284 c.p.p. (modif. dall'art. 31 bis c. 1 DL 113/2018 conv. in L. 132/2018)
custodia in carcere	è la più grave delle misure coercitive: l'imputato viene immediatamente condotto in un istituto di custodia, a disposizione dell'autorità giudiziaria	285 c.p.p.
<b>II. Misure interdittive</b>		<b>287 c.p.p.</b>
sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale	si sospendono temporaneamente i relativi poteri, in tutto o in parte	288 c.p.p.
sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio	è impedito temporaneamente l'ufficio o il servizio, in tutto o in parte	289 c.p.p.
divieto temporaneo di contrattare con la PA	è vietato temporaneamente concludere contratti con la PA	289 bis c.p.p. (inserito dall'art. 1 c. 4 lett. c.L. 3/2019)
divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi	sono interdette temporaneamente le attività indicate, in tutto o in parte	290 c.p.p.
<b>III. Misure di sicurezza</b>		<b>312 c.p.p.</b>
ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per l'imputato affetto da vizio di mente totale		222 c.p.
ricovero in una casa di cura e custodia per l'imputato semi-infermo di mente		206 c. 1 c.p.
libertà vigilata		228 c.p.
<p><b>(1)</b> Per tutelare la persona offesa o i suoi prossimi congiunti, si può imporre il divieto di avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa (art. 282 bis c. 2 c.p.p.) o l'obbligo di versare un assegno periodico ai conviventi (art. 282 bis c. 3 c.p.p.).</p> <p><b>(2)</b> Ad <b>esempio</b> l'obbligo per l'imputato di mantenere una determinata distanza dai luoghi (art. 282 ter c. 1 e 2 c.p.p.).</p>		

## 2431

Nell'**ambito** delle **misure coercitive**, si può ulteriormente distinguere tra:

- misure **obbligatorie** (divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla PG, divieto e obbligo di dimora, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento);
- misure **custodiali** (arresti domiciliari e custodia in carcere). Per l'imputato le principali conseguenze dell'applicazione di tale misure sono due: se si allontana dal luogo di custodia commette il delitto di evasione (art. 385 c.p.); il periodo trascorso in custodia si calcola come esecuzione della futura pena detentiva a cui sia stato condannato (artt. 285 c. 3 e 657 c.p.p.).

**Misure cautelari reali**

Il codice prevede due soli tipi di misure reali:

— il sequestro **conservativo** (artt. 316-320 c.p.p.) che ha come scopo quello di evitare che diminuiscano o si disperdano le garanzie (beni mobili o immobili di proprietà dell'imputato o del responsabile civile) che consentono al condannato di pagare le somme dovute per il risarcimento del danno o per le spese;

— il sequestro **preventivo** (artt. 321-323 c.p.p.), che ha come scopo quello di impedire che si possa utilizzare una cosa pertinente a un reato per aggravarne le conseguenze o agevolare il compimento di altri reati.

Il sequestro **probatorio** non rappresenta una cautela, ma un mezzo di ricerca della prova (art. 253 e s. c.p.p.).

*omissis*

## CAPITOLO 2

# Patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti)

## SOMMARIO

I. Tipi di patteggiamento .....	6466	III. Quando è possibile presentare richiesta di patteggiamento .....	6548
A. Patteggiamento ristretto o tradizionale .....	6472	IV. Decisione del giudice .....	6568
B. Patteggiamento allargato .....	6498	V. Impugnazioni della sentenza di patteggiamento .....	6585
C. Reati patteggiabili e calcolo della riduzione della pena .....	6520	VI. Rigetto o dissenso sul patteggiamento .....	6602
II. Richiesta di patteggiamento .....	6531	VII. Parte civile nel patteggiamento .....	6612

Il procedimento speciale denominato «applicazione della pena su richiesta delle parti» e chiamato comunemente nella prassi «patteggiamento» ha le seguenti caratteristiche:

- nei casi in cui la legge lo consente **imputato e PM** d'accordo fra di loro fanno **richiesta** al giudice di applicare una pena determinata dagli stessi sulla base dei criteri di calcolo previsti dalla legge che prevedono, tra i molti incentivi, una riduzione di pena «fino ad un terzo»;
- l'accordo sulla pena avviene **sulla base degli atti** contenuti nel fascicolo delle indagini del PM e, eventualmente, di quelli contenuti nel fascicolo del difensore (indagini difensive). Non vengono assunti ulteriori elementi di prova (con un notevole effetto di semplificazione);
- il giudice**, verificata la legittimità dell'accordo e la congruità della pena, nella sentenza, **applica** la pena concordata. Tale sentenza non è di regola appellabile.

La richiesta può proporsi nella fase delle indagini preliminari, nell'udienza preliminare o anche a seguito di trasformazione di altro rito alternativo.

Il patteggiamento è di **due tipi: ristretto** (o tradizionale) oppure **allargato**, come meglio approfondito nella trattazione che segue.

La **disciplina** del patteggiamento è contenuta nel codice (artt. 444-448 c.p.p.).

Quanto alle **differenze** con il **giudizio abbreviato**, mentre nel patteggiamento l'imputato conosce in anticipo la quantità di pena applicata se il giudice accoglierà l'accordo, nel rito abbreviato invece la scelta avviene «al buio»: egli cioè non conosce quale sarà l'esito del processo, né sa, in caso di condanna, l'entità della pena base che gli può essere inflitta e sulla cui base sarà applicata la riduzione di un terzo.


## I. Tipi di patteggiamento

Lo schema illustra i due tipi di patteggiamento e ne riassume sinteticamente le caratteristiche principali (vantaggi, limiti e peculiarità).

6455

6458

6466



## A. Patteggiamento ristretto o tradizionale

**6472** L'imputato e il PM possono raggiungere un **accordo** che **non superi** i 2 anni di pena detentiva, da soli o congiunti con la pena pecuniaria.  
Di seguito sono esaminati tutti i **vantaggi** per l'imputato.

**6474** **Riduzione della pena** Il primo e più rilevante dei vantaggi riconosciuti all'imputato con il patteggiamento è la riduzione della pena «fino a un terzo» (art. 444 c. 1 c.p.p.). I 2 anni di pena detentiva, da soli o congiunti con la pena pecuniaria, sono **calcolati** al netto della riduzione fino a un terzo. Per il **calcolo** della pena detentiva e la riduzione di pena si rinvia al n. 6527 e s.

Non è previsto alcun tetto massimo se l'accordo riguarda la sola pena pecuniaria (art. 445 c. 1 c.p.p.).

Le parti possono anche chiedere una **sanzione sostitutiva** in luogo della pena detentiva già ridotta di un terzo (Cass. pen. SU 12 ottobre 1993 n. 774).

**Sospensione condizionale** L'imputato può **chiedere di subordinare** l'efficacia dell'accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena. Se il giudice ritiene di **non poter** concedere tale beneficio rigetta la richiesta di patteggiamento (art. 444 c. 3 c.p.p.). Il giudice è vincolato a una scelta secca, nel senso che può solo irrogare la pena concordata dalle parti o rigettare in blocco la richiesta di pena presentata. Non può intervenire per modificare l'accordo raggiunto delle parti, neppure se la modifica riguarda una sola clausola dell'accordo.

6476

**Regole particolari per alcuni delitti contro la PA** Di recente sono state adottate alcune misure finalizzate a reprimere fenomeni di **corruzione** (L. 3/2019) attraverso l'introduzione di regole particolari in caso di patteggiamento per determinati delitti contro la PA.

6477

La legge anticorruzione ha reso possibile **applicare** le **pene accessorie** dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la PA anche nel caso di patteggiamento tradizionale (art. 445 c. 1 c.p.p. che richiama l'art. 445 c. 1 ter c.p.p., modificati entrambi dalla L. 3/2019).

Le regole riguardano i procedimenti per i **seguenti delitti**:

- peculato, escluso quello d'uso (art. 314 c. 1 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione impropria (art. 318 c.p.) e propria (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c. 1 c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- corruzione attiva (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione commessa da pubblici ufficiali e funzionari stranieri (art. 322 bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Il **giudice può** anche **decidere** che la sospensione condizionale non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la PA (art. 166 c. 1 secondo periodo c.p.).

Inoltre in relazione ai procedimenti per i delitti indicati al paragrafo precedente la richiesta di patteggiamento formulata dalla parte può essere **subordinata** alle seguenti condizioni (art. 444 c. 3 bis primo periodo c.p.p., introd. dalla L. 3/2019):

6479

- **estensione** dalle pene accessorie;
- **estensione degli effetti** della sospensione condizionale a tali pene.

Per chiarire subito quale sarà la propria situazione anche in ordine alle pene accessorie, l'imputato può quindi subordinare la sua richiesta di patteggiamento alla non applicazione o alla sospensione delle pene.

Se però il **giudice ritiene** di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, la richiesta viene rigettata (art. 444 c. 3 bis secondo periodo c.p.p., introd. dalla L. 3/2019).

**Spese** La sentenza di patteggiamento **non comporta** la condanna al pagamento delle spese del procedimento penale (art. 445 c. 1 c.p.p.).

6480

L'imputato **deve** invece **pagare** le eventuali spese di mantenimento in custodia cautelare e le spese di giustizia, ad **esempio** quelle per la conservazione dei beni sequestrati.

Ai fini delle spese di custodia cautelare, la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna (art. 445 c. 1 bis c.p.p.) con conseguente addebito all'imputato a cui è stata applicata la pena a richiesta (Cass. pen. 26 giugno 2007 n. 27700).

**Pene accessorie** **Di regola**, la sentenza di patteggiamento **non comporta** l'applicazione di pene accessorie di natura penalistica (ossia le pene disciplinate nell'art. 19 c.p.) (art. 445 c. 1 c.p.p.).

6482

Si tratta di un evidente aspetto premiale in quanto spesso la pena accessoria è molto afflittiva come nel caso della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Vi sono però **due eccezioni** a tale regola generale:

- la prima, nell'ambito dei reati di corruzione (come precisato al n. 6477);

— la seconda, nei reati di violenza o di abuso sessuale (come descritto al paragrafo seguente).

**6483** Per bilanciare gli effetti premiali del patteggiamento infatti esistono delle deroghe alla regola generale dell'inapplicabilità delle pene accessorie. Per i reati comportanti un maggiore allarme sociale è prevista l'irrogazione obbligatoria di alcune di esse (Cass. pen. 1° luglio 2016 n. 25795).

Il patteggiamento per uno dei delitti relativi alla sfera della **violenza o degli abusi sessuali** commessi a danno di minori (artt. 609 bis, 609 ter, 609 octies e 609 undecies, 609 quater e 609 quinquies c.p.) comporta l'applicazione dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni oppure in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (art. 609 nonies c.p.).

**6484 Sanzioni amministrative** Con la sentenza di patteggiamento trovano applicazione le sanzioni **accessorie** di natura amministrativa ricollegabili all'illecito commesso che conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Cass. pen. 26 novembre 2013 n. 49461), come ad **esempio** la revoca o la sospensione della patente di guida nei reati di omicidio colposo e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti da cui sia derivato un incidente stradale (Cass. pen. 23 maggio 2018 n. 29179, Cass. pen. 28 gennaio 2014 n. 8022). Nel patteggiamento, la clausola con cui le parti **concordano** la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di tali sanzioni nella loro disponibilità (Cass. pen. 26 febbraio 2016 n. 39075).

**6487 Misure di sicurezza** La sentenza di patteggiamento **non comporta** l'applicazione di misure di sicurezza, ad eccezione della **confisca** nei casi in cui essa è (art. 445 c. 1 c.p.p.):  
— **obbligatoria** (ipotesi precisate dall'art. 240 c. 2 c.p.). Ad **esempio**, per le cose che costituiscono il prezzo del reato o quando la loro fabbricazione uso, porto, detenzione o vendita costituisce reato;  
— **facoltativa** (ipotesi precisate dall'art. 240 c. 1 c.p.). Ad **esempio**, per le cose che sono il prodotto o il profitto del reato o le cose che sono servite per commettere il reato.

**6489 Non menzione** Altro effetto automatico del patteggiamento ristretto è la non menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato quando la pena irrogata non supera i 2 anni di detenzione (soli o congiunti alla pena pecuniaria) (art. 24 c. 1 lett. e DPR 313/2002 come modif. dall'art. 4 D.Lgs. 122/2018).

Il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, proprio in considerazione del fatto che in caso di applicazione della pena tale beneficio discende automaticamente (Cass. pen. 9 febbraio 2018 n. 14123).

**6491 Inefficacia della sentenza nei giudizi civili e amministrativi** La sentenza di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o nel giudizio amministrativo, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento (art. 445 c. 1 bis c.p.p.).

In via di **eccezione** (art. 445 c. 1 bis c.p.p. fa salvo quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.) la sentenza di patteggiamento ha efficacia di giudicato nei **giudizi disciplinari** che si svolgono davanti alle pubbliche autorità (compresi quelli che riguardano avvocati) quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La sentenza però non esplica alcuna efficacia in ordine alla valutazione sulla rilevanza del fatto e sulla personalità del suo autore sotto il profilo deontologico, in quanto tale apprezzamento è riservato al giudice disciplinare (Cass. pen. SU 24 luglio 2015 n. 15574).

**6493 Estinzione del reato** Quando è stata irrogata una pena detentiva non superiore a 2 anni soli o congiunti a pena pecuniaria, il reato si estingue se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole nei seguenti **termini** (art. 445 c. 2 primo periodo c.p.p.):

- 5 anni per le sentenze relative a un delitto;
- 2 anni per le sentenze che hanno ad oggetto una contravvenzione.

L'estinzione del reato che ha costituito oggetto di sentenza di patteggiamento opera di diritto e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione (Cass. pen. 12 aprile 2016 n. 30141). Tuttavia se interviene una pronuncia, essa ha efficacia meramente dichiarativa e la sola utilità pratica di non far più apparire sul certificato del casellario l'annotazione del reato ormai estinto (Trib. Roma 2 settembre 2019).

Si estingue ogni effetto penale, anche ai fini della recidiva (Cass. pen. 11 maggio 2018 n. 32492).

L'eventuale applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 445 c. 2 secondo periodo c.p.p.).

Tra gli effetti penali che si estinguono a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni sulla pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali (Cass. pen. 20 giugno 2017 n. 37472).

6495

## B. Patteggiamento allargato

Con il patteggiamento allargato l'imputato e il PM si accordano per l'applicazione di una pena detentiva superiore ai 2 e inferiore a 5 anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Per tale patteggiamento vi sono dei **limiti**:

- di natura oggettiva (reati per cui è escluso);
- soggettivi (soggetti ai quali il patteggiamento è precluso).

Sono esaminati vantaggi e regole particolari per alcuni delitti contro la PA.

6498

**Riduzione di pena** L'imputato e il PM possono patteggiare **delitti e contravvenzioni** per i quali è applicabile, a seguito della riduzione «fino a un terzo», una pena detentiva superiore ai 2 anni e inferiore a 5, anche se congiunta a pena pecuniaria (art. 444 c. 1 bis c.p.p.).

**In pratica** il patteggiamento allargato copre i reati punibili con la pena sino a 7 anni e 6 mesi. Per il calcolo della pena detentiva e la riduzione di pena: v. n. 6527 e s.

6499

**Delitti per i quali il patteggiamento è escluso** I delitti consumati o tentati in materia di criminalità organizzata, terrorismo o contro la personalità individuale e la libertà sessuale elencati nella tabella sono esclusi dal patteggiamento allargato.

6500

Sono esclusi dal patteggiamento allargato i procedimenti per i seguenti delitti:	Fonti
<b>a) delitti di criminalità organizzata e di terrorismo</b>	
associazione per delinquere	art. 444 c. 1 bis c.p.p. si tratta dei delitti di cui all'art. 51 c. 3 bis e 3 quater c.p.p. Per un elenco dettagliato e i relativi riferimenti: v. n. 578
associazione per delinquere allo scopo di commettere una serie di delitti specificamente indicati (tra i quali immigrazione clandestina, riduzione o mantenimento in schiavitù, sequestro di persona a scopo di estorsione)	
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dalla norma sull'associazione per delinquere di tipo mafioso o per agevolare l'attività di tali associazioni	
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	
associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati	
delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo	
<b>b) delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale</b>	
prostituzione minorile	art. 600 bis c.p.
pornografia minorile	art. 600 ter c. 1, 2, 3 e 5 c.p.
detenzione di materiale pedopornografico	art. 600 quater c. 2 c.p.

Sono esclusi dal patteggiamento allargato i procedimenti per i seguenti delitti:	Fonti
pornografia virtuale, relativamente alla condotta di produzione e commercio di materiale pornografico	art. 600 quater 1 c.p.
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600 quinquies c.p.
violenza sessuale, anche nelle ipotesi aggravate	artt. 609 bis e 609 ter c.p.
atti sessuali con minorenne	art. 609 quater c.p.
violenza sessuale di gruppo	art. 609 octies c.p.

**6503** **Soggetti esclusi dal patteggiamento** Non possono ricorrere al patteggiamento allargato i seguenti soggetti (art. 444 c. 1 bis c.p.p.):

- i dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza;
- i plurirecidivi (ai sensi dell'art. 99 c. 4 c.p.).

Per l'esclusione dal patteggiamento allargato non è sufficiente che dal certificato penale dell'imputato emerga una situazione di **recidiva qualificata**, ma occorre che la stessa sia stata espressamente riconosciuta e dichiarata dal giudice (Cass. pen. 30 aprile 2019 n. 23548).

**6505** **Vantaggi** Nel patteggiamento allargato rimane identica la riduzione di **pena** «fino ad un terzo» (art. 444 c. 1 c.p.p.).

Come nel patteggiamento ristretto la sentenza di patteggiamento è **inefficace** nel giudizio civile o amministrativo (v. n. 6491).

**6507** **Diversamente** dal patteggiamento ristretto invece il condannato nel patteggiamento allargato:

- deve pagare le **spese** processuali;
- è soggetto alla applicazione delle **misure di sicurezza**.

**Non** è poi previsto il beneficio relativo all'**estinzione** del reato e degli effetti penal ed è stata recentemente esclusa la **non menzione** nel certificato del casellario giudiziale richiesto da privato (v. n. 6489).

Secondo un recente orientamento in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai 2 anni devono essere necessariamente applicate le **pene accessorie** obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (Cass. pen. 11 giugno 2019 n. 28905).

**6508** **Regole particolari per alcuni delitti contro la PA** Anche nel patteggiamento allargato è ammessa l'applicazione delle **pene accessorie** in forza della legge anticorruzione (L. 3/2019), ossia è possibile applicare la pena dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la PA (art. 445 c. 1 ter c.p.p.) quando l'addebito riguarda i gravi delitti elencati al n. 6477.

L'imputato che richiede il patteggiamento inoltre può **subordinare tale** richiesta all'esenzione dalle pene accessorie menzionate (art. 444 c. 3 bis c.p.p.).

Resta fermo il potere del giudice di rigettare in blocco la richiesta di patteggiamento.

**Precisazioni** **1)** Non è possibile invece subordinare l'efficacia della richiesta di patteggiamento allargato all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche alle pene accessorie.

**2)** L'imputato nel patteggiamento allargato ha quindi molte opzioni nei limiti in cui il giudice ritenga ragionevole accogliere la soluzione prospettata (e cioè, quando si può formulare una prognosi di non recidiva) e sempre nel rispetto dei limiti di pena della sospensione condizionale (Tonini).

## CAPITOLO 2

## Appello

## SOMMARIO

<b>Sez. 1 - Aspetti generali</b> .....	8382	C. Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili .....	8515
I. Provvedimenti appellabili e soggetti legittimati .....	8390	III. Giudizio d'appello in dibattimento ....	8523
II. Giudice competente .....	8400	IV. Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale .....	8530
III. Appello principale .....	8408	A. Rinnovazione probatoria a richiesta di parte .....	8534
IV. Appello incidentale .....	8415	B. Rinnovazione probatoria d'ufficio .	8548
<b>Sez. 2 - Cognizione del giudice d'appello</b> .....	8433	C. Rinnovazione probatoria nel giudizio abbreviato .....	8565
I. Effetto devolutivo dell'appello .....	8436	V. Concordato sui motivi di appello .....	8570
II. Poteri di decisione in caso di appello del PM .....	8452	<b>Sez. 4 - Esiti del giudizio di appello</b> .....	8608
III. Poteri di decisione in caso di appello del solo imputato .....	8457	I. Decisione di inammissibilità .....	8611
<b>Sez. 3 - Celebrazione del giudizio d'appello</b> .....	8475	II. Sentenze di conferma .....	8617
I. Atti preliminari al giudizio .....	8478	III. Sentenze di riforma .....	8626
II. Giudizio d'appello in camera di consiglio .....	8495	IV. Annullamento, nullità e altre pronunce .....	8638
A. Modello ordinario .....	8497	V. Atti conclusivi .....	8644
B. Giudizio d'appello contro la sentenza di non luogo a procedere ....	8510		

L'appello è un mezzo d'impugnazione ordinario attraverso il quale le parti che vi hanno interesse possono criticare la decisione emessa dal giudice di primo grado, devolvendo ad un giudice di secondo grado la cognizione con riguardo a specifici capi e punti del provvedimento impugnato e portando, a sostegno delle proprie richieste, motivi di fatto e di diritto. L'appello si prospetta come mezzo d'impugnazione a natura ibrida: mutua i caratteri del gravame poiché il giudice d'appello ha identità di poteri rispetto al giudice di primo grado ma, al tempo stesso, attribuisce al giudice d'appello una cognizione limitata ai soli capi e punti oggetto d'impugnazione.

La dottrina ritiene che, nonostante tali peculiarità, il giudizio d'appello si prospetti più come uno strumento di controllo della decisione di primo grado che come un nuovo e autonomo giudizio (Bargis). Depongono in tal senso: il fatto che le risultanze probatorie di primo grado sono interamente conosciute dal giudice d'appello, mentre la rinnovazione del dibattimento in secondo grado resta un'ipotesi eccezionale; il fatto che la cognizione del giudice dell'appello è limitata alla domanda delle parti; l'operatività del divieto di *reformatio in peius*, quando ad appellare è il solo imputato.

**Disciplina** Alla disciplina dell'appello è dedicato il titolo II del libro IX (artt. 593-605 c.p.p.).

La disciplina dell'appello è stata oggetto di recenti modifiche legislative:

— la riforma Orlando (L. 103/2017) che ha reintrodotta sia l'istituto del concordato sui motivi d'appello (artt. 599 bis e 602 c. 1 bis c.p.p.) sia l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere e ha modificato la disciplina della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (art. 603 c. 3 bis c.p.p.);

— il D.Lgs. 11/2018, che è intervenuto sui casi di appello e di appello incidentale (artt. 593, 593 bis e 595 c.p.p.).

Sull'**entrata in vigore** di questi due provvedimenti si **richiama** quanto precisato al n. 8005 e s.

8375

8378

L'appello non gode di una tutela costituzionale diretta, riconosciuta invece al ricorso per cassazione (art. 111 c. 7 Cost.). La corte costituzionale ha comunque effettuato un rigoroso vaglio sugli interventi legislativi che negli ultimi anni hanno radicalmente inciso sulla disciplina originaria.

## SEZIONE 1

## Aspetti generali

- 8382** Nel rispetto del principio di **tassatività**, il giudizio d'appello può ritenersi validamente instaurato alle seguenti condizioni:
- i **provvedimenti** oggetto d'impugnazione devono rientrare nel novero di quelli per i quali la legge ammette appello (c.d. appellabilità oggettiva); sulla impugnabilità dei provvedimenti si rinvia ampiamente al n. 8050 e s.;
  - i **oggetti** che propongono il gravame devono essere titolari del diritto d'impugnazione (c.d. appellabilità soggettiva). I soggetti legittimati (e l'interesse ad agire) sono esaminati al n. 8100 e s.
- 8384** Il giudizio di secondo grado viene validamente instaurato davanti al giudice competente (sul quale v. n. 8400) tramite la proposizione di un atto **d'appello in via principale** da parte di un soggetto legittimato avverso provvedimenti appellabili, con le forme e nei termini previsti dai principi generali in tema di impugnazioni. L'appello principale è approfondito al n. 8408 e s. L'**appello incidentale** è invece subordinato all'appello principale sia con riguardo al contenuto sia con riguardo ai termini entro i quali può essere proposto ed agli effetti che può determinare e, pertanto, è oggetto di autonoma disciplina. Per approfondire l'appello incidentale: v. n. 8415 e s.

## I. Provvedimenti appellabili e soggetti legittimati

- 8390** **Tabella riepilogativa** La tabella che segue individua i provvedimenti che possono formare oggetto di appello e i soggetti che possono proporlo, sulla base della norma principale di riferimento in materia (art. 593 c.p.p.) oltre che delle altre disposizioni elencate. La norma in questione (art. 593 c.p.p.) è stata oggetto di numerose **modifiche** (la più recente ad opera del D.Lgs. 11/2018 è preceduta da numerose decisioni della corte costituzionale). Per i problemi sulla sua entrata in vigore e la sua applicabilità si richiama quanto detto al n. 8005.

Provvedimenti	Appellabilità	art/c.p.p.
<b>I. SENTENZE DI CONDANNA</b>		
— emesse alla fine del giudizio dibattimentale	appellabili da: a) imputato b) dal PM solo se la sentenza presenta anche una sola delle seguenti caratteristiche: — modifica il titolo di reato — esclude la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale — stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato	593 c. 1 sostituito dal D.Lgs. 11/2018
— emesse all'esito di giudizio abbreviato	appellabili da: a) imputato b) PM, solo se la sentenza modifica il titolo di reato	443 c. 1 e c. 3 richiamato dal 593 c. 1

Provvedimenti	Appellabilità	art/c.p.p.
— per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda	inappellabili	593 c. 3 prima parte
<b>II. SENTENZE DI PROSCIoglIMENTO</b>		
— emesse all'esito del giudizio dibattimentale	appellabili da: a) PM <b>(1)</b> b) imputato, salvo che si tratti di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso	593 c. 2 sostituito dal D.Lgs. 11/2018
— emesse all'esito del giudizio abbreviato	appellabili da: a) PM <b>(2)</b> b) imputato per sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente <b>(3)</b>	443 c. 1
— relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa	inappellabili	593 c. 3 seconda parte introd. dal D.Lgs. 11/2018
— emesse prima del dibattimento	inappellabili	469
<b>III. SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE</b>		
— in generale	appellabili da: a) PM e procuratore generale nei casi di avocazione o quando il PM ha prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593 bis c. 2 c.p.p.) b) imputato salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso c) persona offesa solo nei casi di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 c. 7 c.p.p.)	428 c. 1 e 2 modif. dalla L. 103/2017
— relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa	inappellabili	428 c. 3 quater introd. dal D.Lgs. 11/2018
<b>IV. SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO</b>		
— emesse nonostante il dissenso del PM	appellabili solo dal PM	448 c. 2 richiamato dall'art. 593 c. 1
<b>V. MISURE DI SICUREZZA</b>		
confisca	appellabile (anche in assenza di appello dei capi penali della sentenza)	579 c. 3
altre misure di sicurezza	appellabili se sono impugnati anche i capi penali della sentenza	579 c. 1
provvedimenti del magistrato di sorveglianza	appellabili da: — PM — interessato alla misura di sicurezza — difensore dell'interessato	art. 680 richiamato dall'art. 593 c. 1
<b>VI. ALTRI PROVVEDIMENTI</b>		
dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere	appellabili da: — PM — interessato alla misura di sicurezza — difensore dell'interessato	art. 680 richiamato dall'art. 593 c. 1
<b>(1)</b> La corte costituzionale aveva già eliminato i limiti all'appello del PM contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento (C.Cost. 6 febbraio 2007 n. 26). <b>(2)</b> In tal senso: C.Cost. 20 luglio 2007 n. 320. <b>(3)</b> In tal senso: C.Cost. 29 ottobre 2009 n. 274.		

8394

Con riguardo alle sentenze emesse dal giudice di pace l'appello segue le regole precisate in tabella.

Sentenze emesse dal giudice di pace	Appellabilità	D.Lgs. 274/2000
di condanna che applicano una pena diversa dalla pena pecuniaria	PM imputato	artt. 36 c. 1 e 37 c. 1
di condanna che applicano la pena pecuniaria	imputato solo a condizione che sia impugnato anche il capo relativo alla condanna anche generica al risarcimento del danno	art. 37 c. 1
di proscioglimento	inappellabili	artt. 36, 37 e 38 <b>(1)</b>
<b>(1)</b> Il PM, l'imputato (e anche il ricorrente che ha chiesto la citazione in giudizio dell'imputato) non possono proporre appello, come precisato al n. 7461 e s.		

8396

**Soggetti legittimati** I soggetti legittimati a proporre appello sono indicati in tabelle precedenti. Si rinvia alle **regole generali** per approfondire la trattazione del diritto di impugnare dei seguenti soggetti:

- del PM (con la distinzione tra poteri di impugnazione del PM presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte d'appello) (v. n. 8108 e s.);
- imputato e difensore dell'imputato (v. n. 8136 e s.);
- responsabile civile (v. n. 8136) e civilmente obbligato alla pena pecuniaria (v. n. 8205 e s.);
- parte civile e querelante (v. n. 8182 e s.);
- persona offesa dal reato (v. n. 8208 e s.).

*omissis*